



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

67033

PROVINCIA DELL'AQUILA

P. I.V.A. 00087050662 Cod.Fisc. 82000530665 C.C.P. 12591674 Tel. 0864-640003 - Fax 0864-

Comune di Pescocostanzo

Provincia di L'Aquila

Arrivo

Prot.n. 0001206 del 09-03-2020

Cat.1 Classe 7 Fasc. 3

ORDINANZA N. 6 /2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, CON ECCEZIONE DELLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI

IL SINDACO

- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
- Dato atto** che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
- Vista** l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Vista** l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Considerato** che l'allegato 1 del D.P.C.M. del 8 marzo 2020 prevede tra le misure igieniche da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia l'obbligo del mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- Rilevato** che nel mercato settimanale all'aperto l'attuale disposizione degli stalli non consente il rispetto di quanto previsto nella citato D.P.C.M. del 8 marzo 2020;
- Avuto riguardo** delle ultime notizie relative all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 (corona virus) nella Regione Abruzzo;
- Dato atto** che i mercati rionali all'aperto sono particolarmente frequentati da cittadini e turisti e, pertanto, a maggior rischio di contagio;
- Ritenuto**, nelle more di una nuova ridefinizione e perimetrazione degli stalli mercatali che possa consentire il rispetto di quanto stabilito dalla richiamata disposizione e garantire l'attività di controllo



COMUNE DI PESCOCOSTANZO

67033

PROVINCIA DELL'AQUILA

P. I. V. A. 00087050662 Cod. Fisc. 82000530665 C.C.P. 12591674 Tel. 0864-640003 - Fax 0864-640005 Ufficio Amministrativo

da parte delle forze dell'ordine, di dover disporre la sospensione del mercato settimanale all'aperto, eccezion fatta per la vendita di generi alimentari, fino a revoca della presente ordinanza;

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse e fino a revoca, la sospensione del mercato settimanale all'aperto, con eccezione della vendita di generi alimentari.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line di questo Ente e la trasmissione a

- Comando Stazione Carabinieri di Pescocostanzo;
- Ufficio di Polizia Locale del Comune di Pescocostanzo.

Dalla Residenza Municipale li 09 MAR 2020



IL SINDACO

Ayy. Roberto Sciullo

Roberto Sciullo